

Regolamento per l'istituzione del mercatino "bric a brac del corso" in Mestre, Corso del Popolo.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 19 ottobre 1998, esecutiva per decorso del termine

Articolo 1

Istituzione del mercatino

E' istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 28 marzo 1991 n. 112, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 25 marzo 1997 n. 77, il mercatino denominato "Bric à Brac del Corso", ubicato in Mestre, Corso del Popolo, con la seguente specializzazione merceologica: oggettistica antica, oggetti esotici, cose vecchie e cose usate, hobbistica e collezionistica.

Articolo 2

Caratteristiche del mercatino

L'area del mercatino costituito da n. 45 posteggi, delle dimensioni di mt. 4 x 1, è quella evidenziata nella planimetria (all. sub. A).

In relazione alla specializzazione merceologica del mercatino i posteggi sono destinati secondo la progressione numerica per n. 30 agli operatori non professionali e per n. 15 agli operatori professionali.

Articolo 3

Calendario e orari

Il mercatino si svolgerà il primo sabato di ogni mese, anche se in giornata festiva, esclusi i mesi di luglio ed agosto, con orario dalle 8.30 alle 20.00.

Articolo 4

Assegnazione posteggi e formazione delle graduatorie

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla scorta di due distinte graduatorie: una parte per gli operatori ex legge 112/91 ed una per gli operatori non professionali di cui all'articolo 12, comma 1°, della legge regionale 9 marzo 1995 n. 8.

Per i venditori professionali la graduatoria terrà conto nell'ordine dei seguenti requisiti:

- b) possesso di autorizzazione di tipo C, valevole per la Regione Veneto, o provincia di Venezia se ancora vecchia autorizzazione ex legge 398/1976;
- c) possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche diversa dalla precedente.

A parità di titolo si terrà conto del maggior numero di presenze fatte registrare nel mercato ed in subordine dell'anzianità di iscrizione al Registro Ditte.

Per gli operatori non professionali si procederà annualmente all'assegnazione dei posteggi mediante sorteggio tra coloro che hanno presentato domanda. Nella stessa gli interessati dovranno indicare se intendono concorrere per l'assegnazione dei posteggi per il primo semestre o per il terzo quadrimestre settembre- dicembre.

Articolo 5

Durata ed uso dei posteggi

L'utilizzo del posteggio sarà di durata annuale, rinnovabile. Per gli operatori non professionali esso sarà limitato a n. 6 o 4 presenze. I singoli operatori decadranno dall'assegnazione del posteggio per assenze superiori alle tre giornate nell'arco dell'anno.

Il posteggio non può essere dato in uso a terzi.

Articolo 6

Domanda di partecipazione

Le domande di rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 7

Organizzazione del mercatino

L'organizzazione del mercatino, la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari allo stesso potranno essere affidate ad un ente, comitato o soggetto privato mediante apposita convenzione i cui contenuti riguarderanno i seguenti punti: a) parer preventivo dell'Amministrazione Comunale sulle tipologie delle strutture utilizzate; b) al mercato possono accedere solo gli operatori indicati dall'Amministrazione Comunale; c) l'eventuale tariffa per l'uso di strutture ed impianti messi a disposizione dall'organizzazione sarà preventivamente verificata nella sua congruenza dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Provvedimenti del Sindaco

Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte con ordinanza del Sindaco modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi.

Articolo 9

Quota di partecipazione

L'uso del posteggio comporta il pagamento della tosap e del canone secondo le norme vigenti. Il pagamento potrà essere effettuato anche mediante canone annuo di abbonamenti da versare su apposito c/c intestato al Comune di Venezia.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina generale contenuta nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 25/26 luglio 1994.